REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERCELLI

SEZIONE CIVILE

N. 432/2025 R.G.

Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies[3] CPC la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 432/2025 R.G.** promossa

da

Parte_1 nato a Genova il 7.3.1974, residente in Moncalvo (AT), [redacted] con l'Avv. [redacted] del Foro di Vercelli, presso il cui indirizzo pec *Email_1* è elettivamente domiciliato

attore

contro

Controparte_1 in persona dell'a.d. p.t., con gli Avv.ti [redacted] del Foro di Venezia e [redacted] del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Padova, Via [redacted]

convenuta

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni

Pt_1 (come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo):

"*voglia l'adito Tribunale di Vercelli, così giudicare:*

- preliminarmente non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sino a quando verrà emesso il provvedimento a seguito di istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 142 L.F.

- dichiarare inefficace e comunque revocarsi l'opposta ingiunzione n. 60/2025 emesso dal Tribunale di Vercelli in data 6 febbraio 2025 RG nr 112/2025 su ricorso di Controparte_1 *e con la quale l'odierno opponente era intimato di pagare la somma complessiva di € 56.905,89 oltre interessi, accessori e spese del monitorio per intervenuta esdebitazione dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto per il titolo di cui all'opposizione odierna, con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di giudizio;*

in stretto subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme eccedenti la quota libera di reddito e a disposizione del debitore al momento della sottoscrizione del finanziamento dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto per il titolo di cui all'opposizione odierna, con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di giudizio;

o in ulteriore subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto e limitare il dovuto alla somma capitale con esclusione di ulteriori aggravi per mancato rispetto dell'obbligo di valutazione del merito creditizio con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di giudizio

In via istruttoria se del caso ammettersi CTU diretta ad accertare il merito creditizio all'atto dell'erogazione dei due finanziamenti e la quota di reddito libero utile per il pagamento dei crediti."

Controparte_1 (come da comparsa di costituzione e risposta):

"*In via principale*

- confermare il decreto ingiuntivo opposto tardivamente e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;

- in ogni caso e comunque, accertare e dichiarare il credito di Controparte_1 *per l'effetto condannare il sig.* Pt_1 *al pagamento della somma di euro 56.905,89 oltre agli interessi liquidati o a quella somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e/o di giustizia*

In via istruttoria

con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle memorie ex art. 171 ter, c.p.c.:

- ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili poiché generiche ed esplorative;

In ogni caso

con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria."

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 22.3.2025 *Pt_1* si è opposto al decreto ingiuntivo n. 60/2025 (RG 112/2025) emesso dal tribunale di Vercelli il 6.2.2025 per € 56.905,89 + interessi quale saldo debitore dei contratti di finanziamento nn. 0378136166 e 0379202173 stipulati rispettivamente il 6.9.2016 e il 30.6.2017 dall'opponente quale coobbligato e legale rappresentante di *Parte_2* *[...]* con *Controparte_2* Con l'opposizione si contestano i conteggi presentati dalla creditrice; si lamenta che non vi sia prova che le condizioni di contratto prodotte separatamente siano parte integrante dei contratti di finanziamento; si denuncia che la banca non abbia verificato il merito creditizio, come imposto dall'art. 124 bis TUB. Sulla base di questi argomenti *Pt_1* ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni.

Con comparsa depositata il 13.5.2025 *Controparte_1* si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie sia per la generica contestazione dei conteggi, sia producendo le condizioni contrattuali che regolano i due contratti di finanziamento azionati, sia adducendo che, anche laddove provata la mancata valutazione del merito creditizio, non comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo.

Con decreto ex art. 171 bis[3] CPC fu confermata la prima udienza al 24.7.2025.

Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC.

Con ordinanza 24.7.2025 a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, da un lato, fu accolta l'istanza ex art. 648 CPC, dall'altro, fu fissata udienza ex art. 281 sexies CPC al 25.9.2025, quando, precisate le conclusioni e discusso, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies[3] CPC.

La causa viene ora in decisione.

***

1.L'eccezione - sollevata dall'opponente con la prima memoria integrativa - di improcedibilità perché il procedimento di mediazione è stato attivato presso l'organismo di mediazione di Velletri, territorialmente incompetente, è infondata.

1.1 L'art. 8[6] d. lgs. 28/2010 al secondo periodo prevede che al primo incontro di mediazione "Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.".

1.2 La previsione normativa del dovere di cooperazione implica che le parti non solo siano tenute a partecipare al procedimento, ma anche che, nel parteciparvi, sottopongano le questioni che possano agevolare la definizione della controversia in quella sede: all'evidente scopo di incentivare la mediazione come strumento alternativo di definizione della lite.

1.3 A riprova di ciò vi è la previsione ex art. 12 bis d. lgs. 28/2010 che stabilisce le conseguenze processuali, economicamente rilevanti, della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

1.4 Calando la disposizione in questione al tema dell'incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione adito, quest'eccezione rappresenta una di quelle che le parti potrebbero (e dovrebbero) sottoporre al primo incontro cooperando in buona fede in vista di un effettivo confronto sulle questioni controverse.

1.5 A sostenere diversamente, ossia che la parte possa rimanere inerte nel procedimento di mediazione, serbando per il processo le eccezioni che avrebbe potuto sollevare in quella sede e relative proprio a quel procedimento, si finirebbe per incentivare condotte dilatorie che contrastano con la finalità per cui è istituito il procedimento in questione.

1.6 Nel presente caso:

- lo svolgimento della mediazione è stato richiesto in via telematica da remoto, come risulta dal doc. 3 di *Controparte_1*
- nonostante questo mezzo gli consentisse di partecipare rendendo indifferente il fatto che l'organismo adito fosse quello di Velletri, piuttosto che quello di Vercelli, *Pt_1* non vi ha partecipato, motivo per cui il procedimento si è concluso negativamente;

- con la prima memoria integrativa *Pt_1* ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione adito.

Questa condotta processuale è evidentemente mossa da fine dilatorio, perché, se l'opponente fosse stato spinto – come la legge gli impone – dal dovere di cooperazione, innanzitutto avrebbe partecipato al procedimento di mediazione fissato in via telematica (quindi, senza alcun dispendio di risorse per andare a Velletri) e fin dal primo incontro avrebbe sollevato la questione, di modo che il procedimento potesse utilmente proseguire innanzi all'organismo territorialmente competente e in quella sede discutere delle questioni controverse.

Rimanendo inerte in mediazione e sollevando nel processo quello che nella sede stragiudiziale avrebbe potuto eccepire – perché afferisce proprio a quella sede – *Pt_1* ha tentato di procurarsi un'eccezione utile – in tesi – a ottenere una pronuncia di improcedibilità. Nel processo, poi, l'opponente non ha dimostrato di essere stato assente alla mediazione per giustificato motivo: la relazione medica allegata alla prima memoria integrativa con il doc. 9 è datata 27.2.2025, non è stata prodotta per dimostrare un giustificato motivo di assenza al procedimento di mediazione, non allegato, ma per sostenere alcune circostanze inconferenti nel presente giudizio, esposte a pagg. 1 – 2 della stessa memoria.

Quanto detto comporta l'applicazione dell'art. 12 bis[2] d. lgs. 28/2010.

2. Nel merito l'opposizione è infondata.

2.1 Come già esposto in sede di delibazione ex art. 648 CPC, tra i motivi di diritto a base dell'opposizione vi è la contestazione dei "*conteggi come presentati dall'opponente*" (pag. 4 atto di citazione) e che manca la prova che le condizioni di contratto "*prodotte separatamente facessero parte integrante dei contratti di finanziamento*" (*ibidem*). La prima contestazione è tanto generica da non allegare in concreto alcunché, mentre la seconda è smentita dal fatto che, come rilevato da *Controparte_1* i docc. 4 e 5, ossia le condizioni generali di contratto, recano un codice corrispondente a quello riportato sui due contratti di finanziamento azionati con il ricorso monitorio, pertanto, è certa l'univoca riferibilità. Su

questo fatto l'opponente non ha preso alcuna posizione nel corso del giudizio, nemmeno dopo l'ordinanza ex art. 648 CPC.

2.2 Circa la prova, ritenuta necessaria dall'opponente, che "*le condizioni generali fossero allegate e unite al contratto*" (pag. 1 prima memoria), si rileva che nessuna norma di legge impone che contratto e condizioni generali siano materialmente congiunti, tanto più che, come detto, non vi sono dubbi sulla univoca riferibilità.

2.3 Inconferente, ai fini delle domande proposte, è la ritenuta violazione dell'art. 124 bis del TUB, che, se anche fosse dimostrata – ma non lo è stata, per la genericità delle difese sul punto – non sarebbe causa d'invalidità del contratto (non inferibile da alcuna previsione normativa), ma fonte di tutela risarcitoria. Per questo, è infondata la domanda, formulata in estremo subordine, con cui si chiede di "*limitare il dovuto alla somma capitale con esclusione di ulteriori aggravi per mancato rispetto dell'obbligo di valutazione del merito creditizio con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di giudizio*".

2.4 Infine, nessuno degli altri argomenti in fatto esposti ai parr. 4 – 10 pagg. 2 – 3 dell'atto di citazione è rilevante ai fini per cui è causa: si tratta di vicende personali e lavorative dell'opponente che non rappresentano fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria di *Controparte_1* Stessa valutazione di irrilevanza vale per i documenti dell'opponente che mirerebbero a dimostrare i fatti anzidetti: in particolare, il certificato di congedo militare (doc. 3), la certificazione medica (doc.4), la busta paga (doc. 5), l'accordo di affidamento minore (doc. 6), il provvedimento del tribunale dei minorenni di Milano (doc. 7), la certificazione dei redditi degli ultimi anni (doc. 8).

2.5 Superflua la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata per "*accertare il merito creditizio all'atto di erogazione dei due finanziamenti e la quota di reddito libero utile per il pagamento dei crediti*".

2.6. Incomprensibile la domanda subordinata dell'opponente, che chiede di "*dichiarare non dovute le somme eccedenti la quota libera di reddito e a disposizione del debitore al momento della sottoscrizione del*

finanziamento dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto per il titolo di cui all'opposizione odierna". Non è chiaro su quale disposizione normativa si fondi e cosa si intenda per "quota libera di reddito" a disposizione di *Pt_1* quando sottoscrisse i finanziamenti.

Per tutti i motivi esposti l'opposizione a decreto ingiuntivo è rigettata.

Spese di lite.

Pt_1 , soccombente, è condannato ex art. 91 *Cont* a rifondere a *Controparte_1* le spese di lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:

- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (dichiarato in atto di citazione / ricorso in €) → scaglione: € 5€ 52.001,00 - € 260.000,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: minimi per semplicità in fatto e assenza di questioni giuridiche.

La lite è temeraria perché mossa da mala fede che si evince:

1. dai rilievi sopra esposti in punto di eccezione di improcedibilità per incompetenza territoriale del procedimento di mediazione, questione sollevata nel presente giudizio dopo che nella sede stragiudiziale l'opponente è stato assente senza giustificato motivo e inerte, e nonostante l'incontro fosse fissato con modalità telematiche da remoto;
2. dal carattere inconferente e ultroneo degli argomenti a fondamento dell'opposizione, per lo più in fatto, attinenti alle vicende personali dell'attore; del tutto generici o inconferenti (cfr. il riferimento alla ritenuta violazione del merito creditizio) anche quelli in diritto.

La temerarietà, che ha comportato un giudizio inutile per *Controparte_1* e inutilmente gravoso per il carico del tribunale, è sanzionata con la condanna ex art. 96[3] CPC dell'attore a pagare alla controparte la somma equitativamente determinata in misura pari a 1/5 dei compensi così come liquidati in dispositivo.

Segue la condanna:

- ex art. 96[4] CPC a pagare alla cassa delle ammende dell'importo di € 500,00, minimo edittale previsto dalla stessa disposizione;
- ex art. 12 bis[2] d. lgs. 28/2010.

L'accertamento della temerarietà dell'aver agito in giudizio, in seguito al DM 147/2022, fa discendere un'ulteriore conseguenza. La formulazione attuale dell'art. 4^9 DM 55/2014 prevede che "*Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante*.". L'uso dell'indicativo e l'assenza di alcun parametro discrezionale valutabile dal Giudice rendono automatica l'applicazione di questa disposizione, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 CPC.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nella causa n. 432/2025 R.G. promossa da *Parte_1* contro *Controparte_1*, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 60/2025 (RG 112/2025) emesso dal tribunale di Vercelli il 6.2.2025;
- CONDANNA *Parte_1* a rimborsare a *Controparte_1* le spese di lite, che si liquidano in € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA *Parte_1* a pagare a *Controparte_1* € 840,00 ex art. 96^3 CPC. Conseguentemente, il compenso dovuto da *Parte_1* all'Avv. [redacted] è ridotto ex art. 4^9 DM 55/2014 del 75% rispetto a quanto altrimenti spettante, come tra di loro pattuito;
- CONDANNA *Parte_1* a pagare alla cassa delle ammende € 500,00 ex art. 96^4 CPC + a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ex art. 12 bis^2 d. lgs. 28/2010.

Vercelli, 30 settembre 2025.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo Gaspari